COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

III.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 57

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

ZOBOLI ed altri: Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro (847);

AMATUCCI ed altri: Norme relative alle controversie di lavoro (1057);

DE FLORIO ed altri: Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza (1208);

BUTTÈ ed altri: Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro (1377);

STORTI BRUNO ed altri: Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro (1432);

CACCIATORE: Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1966);

PAG.

BREGANZE e PENNACCHINI: Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche delle controversie individuali di lavoro (2620) . . . 58

PRESIDENTE 58, 60, 61

CACCIATORE 60

QUINTIERI 58

SCALIA 59

SULOTTO 61

ZOBOLI 61

La seduta comincia alle 17,25.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Berlinguer Mario, Bosisio, Breganze, Cavallaro Francesco, Sartor, Verga, componenti la IV Commissione e i deputati De Marzi Fernando e Sabatini componenti la XIII Commissione.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zoboli ed altri: Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro (847); Amatucci ed altri: Norme relative alle controversie di lavoro (1057); De Florio ed altri: Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza (1208); Buttè ed altri: Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro (1377); Storti Bruno ed altri: Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro (1432); Cacciatore: Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1966); Breganze e Pennacchini: Attribuzione al tribunale del giudizio di appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche nelle controversie individuali di lavoro (2620).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge n. 847 d'iniziativa dei deputati Zoboli, Coccia, De Florio, Lama, Mazzoni, Sulotto, Bavetta, Crapsi, Fasoli, Guidi, Pellegrino, Re Giuseppina, Spagnoli: « Modifiche al Codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro »; n. 1057 Amatucci, Breganze, Ruffini, Pennacchini: « Norme relative alle controversie di lavoro »; n. 1208 De Florio, Guidi, Spagnoli, Zoboli, Sforza, Bavetta, Fasoli, Re Giuseppina, Crapsi, Pellegrino, Coccia: « Modifica dell'articolo 282 del Codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza »; n. 1377 Buttè, Colombo Vittorino, Pucci Ernesto, Bianchi Fortunato, Alba, Buzzi, Gerbino, Isgrò, Bersani: « Trattazione extra giudiziale delle controversie di lavoro »; n. 1432 Storti, Borra, Sabatini, Borghi, Biaggi Nullo, Gitti, Colleoni, Zanibelli, Canestrari, Cengarle, Girardin, Cavallari Nerino, Gagliardi, Toros, Buzzi, Carra, Ceruti Carlo, Amadei Giuseppe, Bianchi Gerardo, La Penna, Armato, Colasanto, Marotta Vincenzo, Scalia, Sinesio, Rampa, Caiazza: « Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro »; n. 1966 Cacciatore: « Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro »; n. 2620 Breganze e Pennacchini: « Attribuzione al tribunale del giudizio di appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche nelle controversie individuali di lavoro ».

Prima di riprendere la discussione, informo che mi sono state segnalate altre due proposte di legge, di contenuto analogo a quello della proposta di legge n. 1966 dell'onorevole Cacciatore. Si tratta delle proposte di legge n. 1889 dei deputati Gagliardi ed altri e n. 2254 dei deputati Bova ed altri, assegnate alla VI Commissione finanze e tesoro.

Se non vi sono obiezioni, chiederò a nome delle Commissioni riunite, che tali proposte di legge siano a noi assegnate in sede legislativa per abbinarle a questa discussione.

(*Così rimane stabilito*).

Come i colleghi ricorderanno, la precedente seduta fu sospesa durante l'intervento dell'onorevole Quintieri, che ha pertanto la parola per completarlo. La discussione riguardava le modifiche proposte dal Comitato ristretto all'articolo 430 del Codice di procedura civile e gli emendamenti proposti al testo del Comitato ristretto.

QUINTIERI. Mi riferisco al primo comma del testo del Comitato ristretto, sostitutivo dell'articolo 430 e precisamente sull'emendamento da me presentato con i colleghi Nucci e Dell'Andro. Vorrei in primo luogo invitare i colleghi che sono esponenti di associazioni sindacali a riflettere sulla convenienza di accettare l'emendamento stesso, in base al quale al tentativo di conciliazione non sarebbe facoltativo ma obbligatorio. Io ritengo che sia estremamente conveniente per le amministrazioni stesse e mi richiamo al mio passato di avvocato dei Sindacati lavoratori industriali e di direttore dell'Ufficio del lavoro.

Attualmente abbiamo lavoratori che aderiscono all'uno o all'altro sindacato ed altri che non aderiscono a nessun sindacato.

Statuendo il tentativo di conciliazione obbligatorio, noi vedremo che il lavoratore che aderisce al sindacato si farà rappresentare da questo, mentre quello che non aderisce ad alcun sindacato si rivolgerà ad un avvocato che certo non gli consiglierà mai di esperire il tentativo di conciliazione, ma senz'altro farà la causa perché vi ha interesse.

Se aggiungiamo che, *rebus sic stantibus*, tali cause in sede pretorile sono senza onorari, sarà molto probabile che il legale stabilirà un *pactum de quota litis* con il lavoratore.

Ritengo quindi, immedesimandomi nelle giuste preoccupazioni dei sindacati, che sta-

tuendo il tentativo obbligatorio, si spingeranno i lavoratori ad affluire ai sindacati che gratuitamente li consiglieranno. I lavoratori sono purtroppo attratti maggiormente dai loro casi personali, perché gli interessi collettivi hanno ancora scarsa presa sulle determinazioni dei lavoratori.

Vorrei ancora dire ai colleghi: ricordiamo bene che i motivi per cui lo Stato ha stabilito nel Codice vigente l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione permangono e sono oggi più pressanti perché non esistono associazioni legalmente riconosciute. È chiaro che i datori di lavoro potrebbero disertare tanto il sindacato quanto l'ufficio del lavoro e forse sarebbero maggiormente favorevoli alla facoltatività del tentativo di conciliazione.

Vi è poi un riflesso davvero preoccupante. Noi sappiamo che le controversie di lavoro, oltre ad avere un rito di natura sommaria, hanno determinate agevolazioni fiscali; aumentando il numero delle cause di lavoro si aumenterebbero le spese di giustizia a carico dello Stato.

Dobbiamo inoltre rilevare che le aule sono sempre sovraffollate ed i giudici scarsi. Come possiamo, data questa situazione, inserire altre cause? Perciò una soluzione che preveda l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione mi sembra veramente producente.

Le istanze dei sindacati possono essere tenute nella dovuta considerazione; cioè i sindacati eventualmente potrebbero prevedere, anche mediante contratto individuale, un tentativo di conciliazione e tanto meglio se questo tentativo avrà esito positivo, poiché nessuno ha interesse a prolungare le controversie individuali. In seconda istanza, l'ufficio del lavoro potrebbe chiamare a far parte della commissione di conciliazione i rappresentanti dei sindacati, con vantaggio dei lavoratori che vedrebbero aumentare il numero delle conciliazioni, che sono già in percentuale apprezzabile.

Esaminando il secondo comma si vedrà come tale tentativo di conciliazione debba essere attuato. Tuttavia mi dichiaro sin d'ora favorevole alla partecipazione dei rappresentanti dei sindacati a fianco dell'Ufficio del lavoro. Ritengo infatti che la partecipazione di tali rappresentanti sarà una garanzia di tutela degli interessi legittimi dei lavoratori che non aderiscono ad alcun sindacato.

SCALIA. Questo che stiamo affrontando è un problema centrale, risolto il quale si potrà procedere celermente nell'esame degli articoli.

Ieri sera si è svolta una discussione circa la facoltatività o l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione e circa la competenza del tentativo di conciliazione in sede amministrativa.

Mi sono opposto all'obbligatorietà del tentativo di conciliazione innanzitutto per una questione di principio, in quanto ritengo che esso non sia prevedibile nell'attuale sistema di diritto privato nel quale si muovono le associazioni sindacali. Il secondo motivo della mia opposizione era dettato dalla volontà di rispettare la prassi prevista dai contratti collettivi di lavoro, in quanto molti di essi prevedono una procedura di conciliazione in sede strettamente sindacale.

Qualora approvassimo una norma che facesse salva la procedura di conciliazione prevista in sede sindacale, non avrei nulla in contrario a dichiararmi disposto ad accettare il principio dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione in sede amministrativa nei casi non regolati da procedure sindacali, purché tale tentativo fosse compiuto da una commissione paritetica composta da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il mio testo dell'articolo 430 del Codice di procedura civile, potrebbe, pertanto essere così modificato: « I prestatori di lavoro che non possono avvalersi (perché il contratto collettivo non lo prevede) delle procedure di conciliazione o di arbitrato previste dal contratto collettivo o dall'accordo sindacale, debbono promuovere il tentativo di conciliazione presso la competente commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo successivo ». Sarei quindi disposto ad una modificazione accogliendo le preoccupazioni dell'onorevole Quintieri, e questa potrebbe essere una soluzione che ci troverebbe largamente maggioritari, perché le preoccupazioni dei colleghi che vogliono salvare il grado di procedura di conciliazione intersindacale sarebbero accontentate, perché quei lavoratori nel cui contratto è previsto il tentativo di conciliazione intersindacale non avrebbero il dovere di adire la sede amministrativa prima ancora del contenzioso. Ove non fossero coperti da questo tipo di tutela, dovrebbero in sede amministrativa, prima che in sede di contenzioso, dar luogo ad un tentativo di conciliazione.

Sarei assai più preoccupato se si trattasse di arbitrato; ma trattandosi di tentativo di conciliazione, le preoccupazioni che ho espresse all'inizio sono in parte tacitate, perché è pur vero – ed i colleghi che hanno pratica di queste questioni lo sanno meglio di

me - che esiste un gran numero di procedimenti inevasi in sede di contenzioso. Ho avuto una volta occasione di parlare con una delle massime autorità della magistratura della mia provincia a proposito della giacenza di numerose cause concernenti diritti di lavoratori. Mi ha risposto che dovevo tenere conto che la giustizia italiana è una giustizia di lusso e che, non essendovi per i giudici note di qualifica, queste sono costituite solo dalle sentenze, e pertanto anche i lavoratori che chiedono l'attuazione di un loro diritto devono avere l'amabilità di comprendere che le sentenze vanno fatte con la calma e la serenità necessarie. E questa situazione porta spesso all'accumulo di centinaia di procedimenti.

Quindi, che vi possa essere un grado preventivo in cui un gran numero di questi procedimenti sia risolto in sede amministrativa non mi dispiacerebbe, purché sia fatta salva la sede sindacale.

Non so se sono riuscito a rendere esattamente il concetto, ma se ciò non fosse, sono disposto ad accettare altre formulazioni migliorative del testo, purché si preveda che, laddove i contratti collettivi prevedono un tentativo di conciliazione in sede sindacale, questa deve avere la prevalenza e non vi è alcun obbligo in questo caso per il lavoratore di ricorrere alla conciliazione in sede amministrativa. Ove il contratto collettivo non preveda questo grado di conciliazione intersindacale, non ho nulla in contrario ad accettare che vi sia un tentativo obbligatorio di conciliazione in sede amministrativa, purché affidato ad una commissione rappresentativa delle organizzazioni sindacali e presieduta dal direttore dell'ufficio del lavoro.

PRESIDENTE. Io sono meno disponibile del collega Scalia per un approfondimento particolare in assenza di emendamenti. Devo però dare atto al collega Scalia che, in questo momento, sostanzialmente ha presentato un emendamento al suo emendamento che, salvo il perfezionamento al quale lo richiamerei, dovrebbe suonare così: « I prestatori di lavoro che non possono avvalersi della procedura di conciliazione prevista dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali, debbono promuovere il tentativo di conciliazione ecc. ».

Sulla base di questo emendamento ad emendamento riapro su questo punto la discussione.

CACCIATORE. Ritengo che non si possa mettere in dubbio il diritto che hanno le associazioni sindacali di pattuire procedure conciliative per vertenze individuali di lavoro. Con tali pattuizioni è chiaro che le parti intendono obbligarsi a non proporre la domanda giudiziale senza avere prima esperito il tentativo di conciliazione. È chiaro però che la mancata osservanza della clausola contrattuale non porta alla improcedibilità della domanda, in quanto si può avere un presupposto processuale soltanto se è previsto dalla legge. Se si prevede la obbligatorietà del tentativo di conciliazione, si svuota completamente l'azione del sindacato e l'importanza della sua funzione.

Questo per i contratti collettivi non assoggettati alla legge *erga omnes*; ma, come è risaputo, le norme dei contratti soggetti alla legge *erga omenes* acquistano tutte valore di legge e quindi, ove rendessimo obbligatorio il tentativo di conciliazione, avremmo un tentativo obbligatorio in sede sindacale ed un tentativo obbligatorio dinanzi all'ufficio provinciale del lavoro.

Con la legge *erga omnes* sono diventati infatti norme di legge tutti i patti contenuti nel contratto e tutte le clausole del patto. Poiché i contratti collettivi prevedono la conciliazione sindacale, questa diventa obbligatoria per potere istruire la controversia davanti al magistrato. Approvando l'obbligatorietà del tentativo dinanzi all'ufficio provinciale del lavoro, avremmo due vie entrambe obbligatorie: una in sede sindacale, una in sede di ufficio provinciale del lavoro, e non credo che in tal modo si dia vita ad una legge perfetta e che soprattutto snellisca i procedimenti.

Voglio ricordare che i contratti più importanti che oggi esistano sono tutti convalidati *erga omnes* perché stipulati in data anteriore alla entrata in vigore della legge. Per gli operai addetti alle industrie edilizie, ad esempio, l'articolo 47 del contratto di lavoro testualmente prevede: « La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere in applicazione del presente contratto e dallo svolgimento del rapporto di lavoro è improponibile se preventivamente la controversia stessa non sia sottoposta all'esame delle competenti associazioni di industriali e lavoratori ».

Quindi parla di improponibilità. Inoltre si tratta di un contratto che cade sotto la regolamentazione della legge applicabile *erga omnes* (d'altra parte anche i contratti non soggetti a tale legge prevedono il tentativo di conciliazione dinanzi all'associazione sindacale).

Né dobbiamo dimenticare che si dovrà applicare l'articolo 39 della Costituzione, che renderà tutti i contratti obbligatori *erga omnes* (noi che abbiamo voluto la Costituzione dobbiamo operare affinché la Costituzione venga al più presto attuata in tutte le sue parti).

Credo di aver dimostrato come non si possa accogliere la proposta di rendere obbligatorio il tentativo di conciliazione.

PRESIDENTE. Nelle dichiarazioni dell'onorevole Cacciatore è implicito il dissenso anche sul sub emendamento Scalia.

ZOBOLI. Penso che l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione sia illegittimo. La conciliazione facoltativa ha un senso e non restringe affatto la libertà di determinazione della persona. La conciliazione in sede sindacale è giustificata da un impegno assunto contrattualmente, usando il diritto della persona di vincolarsi.

Ma il tentativo di conciliazione obbligatorio, dinanzi ad un ufficio amministrativo provinciale, così come viene prospettato, si traduce in una limitazione del diritto del singolo di rivolgersi al suo giudice naturale.

SULOTTO. Signor Presidente, vorrei far presente che in Aula è in corso una votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO